

Alert

Corporate - Review

Attestazione di forza maggiore e *supply chain*: le Camere di Commercio in supporto al commercio internazionale.

La *supply chain* è messa a dura prova di questi tempi: specie se coinvolge imprese di più Paesi. L'epidemia in corso (o, meglio, la pandemia, come sancito dall'OMS vista la sua portata globale) e le conseguenti misure di contenimento adottate dal nostro Governo (fino al blocco, da ultimo, delle attività produttive non essenziali) così come in altri Paesi, concorrono infatti a causare ritardi, se non addirittura impossibilità (parziali o totali), nell'adempimento delle prestazioni contrattuali che si ripercuotono lungo tutta la catena con conseguenze a cascata che possono andare dall'applicazione di clausole penali fino all'estinzione del rapporto contrattuale stesso.

È principio consolidato nel commercio internazionale che non si risponda del proprio inadempimento quando questo sia ascrivibile ad un evento di *force majeure*: e che tale circostanza ricorra quando l'evento impeditivo della prestazione sia:

- ragionevolmente fuori dal controllo della parte inadempiente
- imprevedibile e
- tale per cui le sue conseguenze non potevano essere evitate con il ricorso all'ordinaria diligenza.

L'onere di provare l'effettiva sussistenza delle condizioni di cui sopra grava sulla parte inadempiente, salvo il caso in cui

- la clausola di *force majeure* - solitamente presente nei contratti internazionali - contenga una lista di eventi di *force majeure* e
- lo specifico evento impeditivo rientri tra questi: nel qual caso si ha un'inversione dell'onere della prova, spettando alla parte che ha subito l'inadempimento provare che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'esimente.

È intuibile che la pandemia porterà con sé, oltre ad un drammatico bilancio in termini di vite umane e di PIL, uno strascico di contese che verranno eventualmente devolute ad arbitri o tribunali ordinari chiamati, in ultima istanza, ad accertare la sussistenza (o meno), caso per caso, di un'ipotesi di *force majeure*.

Consapevole probabilmente di tutto ciò la Cina - dove tutto è iniziato - ha autorizzato il Consiglio Cinese

Gianmatteo Nunziante, Partner

E: g.nunziante@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it

Alert

Corporate - Review

per la Promozione del Commercio Internazionale (CCPIT) a rilasciare un “Certificato di Forza Maggiore” alle imprese richiedenti che abbiano ritardato l’adempimento o non abbiano adempiuto del tutto le obbligazioni contrattuali a causa dell’epidemia da COVID-19.

Nella stessa direzione pare essersi mosso anche il nostro Governo, venendo incontro alle esigenze delle imprese italiane, spesso coinvolte in *supply chain* con profili di internazionalità. Ed infatti, con **Circolare n. 0088612 del 25 marzo 2020** indirizzata alle Camere di Commercio, il Ministero dello Sviluppo Economico - consapevole del fatto che molti contratti di fornitura in essere con l’estero contengono clausole che impongono alla parte inadempiente che invochi l’esimente della *force majeure* l’onere di produrre attestazioni camerali in tal senso e che, in difetto, le imprese nazionali si troverebbero esposte al rischio di veder risolti i contratti in essere (oltre a dover pagare eventuali penali) senza neppure rientrare dei costi della commessa già sostenuti - ha disposto che, su richiesta dell’impresa, quale documento a supporto del commercio internazionale, le Camere di Commercio possono rilasciare dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell’epidemia.

Tali dichiarazioni non si potranno spingere fino al punto di stabilire *sic et simpliciter* la sussistenza della *force majeure* (circostanza che andrebbe verificata per categoria di attività, se non caso per caso): tant’è che la Circolare dispone che (tuttalpiù) le Camere di commercio potranno attestare di aver ricevuto, dall’impresa richiedente, una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di Governo e allo stato di emergenza in atto, l’impresa medesima affermi di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.

Di fatto, quindi, l’attestazione di forza maggiore (richiesta a gran voce dalle imprese italiane) si baserà anche – se non soprattutto – su una auto-dichiarazione dell’impresa richiedente, mentre alla Camera di Commercio spetterà “certificare” lo stato emergenziale in corso così come le restrizioni adottate per il contenimento dell’epidemia. Va peraltro segnalato che la misura è stata introdotta a supporto del commercio internazionale: e quindi è quantomeno dubbio se una simile attestazione possa essere richiesta con riguardo a transazioni commerciali domestiche. L’effettiva valenza di questa attestazione verrà misurata sul campo: probabilmente si poteva fare di meglio, ma si è comunque venuti in soccorso alle imprese italiane in vista dei contenziosi che con ogni probabilità sorgeranno, lungo tutta la *supply chain*, sul tema della *force majeure*.

01.04.2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Gianmatteo Nunziante, Partner

E: g.nunziante@nmllex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l’autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all’interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it